ORIGINALE

INDICE

Atti:

- Originale del ricorso per motivi aggiunti con ricevute accettazione raccomandate notificato il 15 giugno 2013;

Documenti con numero progressivo rispetto ai documenti depositati con il ricorso introduttivo e con riserva di trasmetterne via pec copia conforme.

(in copia)

12. Nota Direzione Risorse Umane e Formazione prot. n. 1023 del 16.04.2013;
13. Verbale Commissione Esaminatrice n. 1, con All. 1 e 2;
14. Verbale Commissione Esaminatrice n. 2 con All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
15. Verbale Commissione Esaminatrice n. 3;
16. Verbale Commissione Esaminatrice n 4;
17. Verbale Commissione Esaminatrice n. 5;
18. Verbale Commissione Esaminatrice n. 6;
19. Verbale Commissione Esaminatrice n. 7;
20. Verbale Commissione Esaminatrice n. 8;
21. Verbale Commissione Esaminatrice n. 9 con All. 1 e 2;
22. Verbale Commissione Esaminatrice n. 10 con All. 1 e All. "schede valutative candidati";
23. Verbale Commissione Esaminatrice n. 13 con All. "schede valutative dei candidati";
24. Verbale Commissione Esaminatrice n. 14 con All. 1, 2, 3, 4 e All. "Testi utilizzati per la conscenza della lingua straniera";

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -
Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.
Roma, 28 DIC. 2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione 1^
28 GIU. 2013
REG. PROT. N° 4583
REG. RIC. N° .....

25. Verbale Commissione Esaminatrice n. 16 con All. 1 e All. "Testi utilizzati per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera";

26. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna della dott.ssa Adriana Lotti acquisita con prot. n. 57550 del 21.10.2011 con All. 1, 2, 3 e 4;

27. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna del dott. Giovanni Cazora;

28. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna del dott. Antonio Provenzano;

29. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna della dott.ssa Maria Cristina Giorgini;

30. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna del dott. Giuliano De Vita;

31. domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna del dott. Domenico Zotta.

Roma, 28 giugno 2013

Avvocato Cristiana Fedeli

Ai fini del contributo unificato si dichiara che con i motivi aggiunti sono impugnati i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Avvocato Cristiana Fedeli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione 1^

28 GIU. 2013

REG. PROT. N° 45931

REG. RIC. N° .....

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA – RIC. N. 3382/2013

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la DOTT.SSA ADRIANA LOTTI, .rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo dall'Avvocato Cristiana Fedeli (Cod. Fisc. FDLCST71B50H501T – PEC cristiana.fedeli@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, 28, Sc. C, Int. 9.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione 1A
REG. PROT. N° ..... 28 GIU. 2013
REG. RIC. N° .....

contro

l'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, con l'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

del Dott. Antonio Provenzano, con gli Avvocati Prof. Federico Tedeschini, Fabiana Seghini e Lodovica Moro

del Dott. Giovanni Cazora, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della delibera n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 ed allegate graduatorie, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 29 gennaio 2013, di approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa, delle graduatorie finali e di nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale, indetto con Delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 e pubblicata sul sito intranet dell'Autorità in data 26 agosto 2011;

di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresi

- tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ancorché non acquisiti all'esito di accesso agli atti eseguito il 16 aprile 2013, ed in particolare i verbali nn. 9, 10 e 13;
- l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando allegato alla Delibera n.

417/11/CONS, pubblicato sul sito intranet dell'Autorità il 21 giugno 2012 nonché l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa di cui alla Delibera n. 627/07/CONS che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS (*recte* 627/07/CONS) come rettificato in data 27 giugno 2012;

- la valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata in relazione a ciascuna posizione da ricoprire di cui alla Delibera n. 313/12/CONS, pubblicata sul sito intranet in data 15 novembre 2012;
- la Delibera n. 417/11/CONS cit. di indizione della procedura selettiva per la promozione a cinque posti disponibili del livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale;
- il bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;
- la Delibera n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012 e Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 pubblicate sul sito intranet della Autorità il 21 giugno 2012;
- la Delibera n. 627/07/CONS del 12 dicembre 2007 nella parte in cui dispone che "*il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa*" e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;

in quanto occorrer possa *in parte qua* il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del trattamento del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 43);

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 30 marzo 2013 la dott.ssa Adriana Lotti, funzionario di seconda fascia della carriera direttiva del personale di ruolo della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anche AGCom o Autorità), area economica, ha impugnato le operazioni della selezione interna indetta per la copertura di cinque posti nel livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale indetta con Delibera n. 417/11/CONS.

La dott.ssa Lotti, che ha partecipato alla selezione interna per l'Ufficio pluralismo concorrenza e autorizzazioni e Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria, si è collocata, rispettivamente, al quinto posto della graduatoria finale con la votazione complessiva di punti 75,11 (Ufficio Pluralismo Concorrenza e Autorizzazioni) e al terzo posto della graduatoria finale con la votazione complessiva di punti 76,98 (Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria).

Questi sinteticamente i motivi di ricorso

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità; eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà manifesta.

Il bando, in aperta violazione dell'art. 43 del Regolamento del personale, prevede l'attribuzione di un punteggio per la prova che precede la fase di scrutinio per merito comparativo e concorre alla valutazione complessiva del candidato ai fini della graduatoria finale.

II. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom

L'art. 2 del bando consente a candidati, che sono risultati idonei nella precedente procedura di valutazione comparativa, di conservare il punteggio ottenuto per la prova di idoneità sostenuta nella precedente selezione nella procedura di selezione indetta nel 2011. E di tale facoltà si sono avvalsi il dott. Cazora, vincitore per l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria, ed il dott. Zotta, collocato in posizione migliore rispetto alla dott.ssa Lotti nella graduatoria relativa all'Ufficio pluralismo concorrenza e autorizzazioni.

E' facile avvedersi che l'Autorità, così operando, ha violato gravemente i principi vigenti nel nostro ordinamento giuridico in materia di prove concorsuali e che impongono che le prove devono essere identiche o quantomeno equipollenti per tutti i partecipanti alla selezione e devono essere valutate da una unica Commissione esaminatrice, a garanzia della *par condicio* dei candidati e del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

III. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione art. 8, d.P.R. n. 487/1994

Le Unità Organizzative destinate ad essere coperte attraverso la procedura di selezione e le "esperienze professionali" rilevanti ai sensi dell'art. 5 per ricoprire ciascuna delle posizioni dirigenziali messe a concorso sono state comunicate ai candidati solo il **21 giugno 2012**, mediante pubblicazione sul sito intranet della Autorità delle relative delibere (Delibera n. 313/12/CONS e Delibera n. 66/12/CONS), giusto quanto prescrive l'art. 5 del bando.

E' dunque accaduto che i criteri per la valutazione dei titoli, già indicati nell'art. 5 del bando, sono stati poi **integrati nel corso della selezione** e addirittura **successivamente alla valutazione degli elaborati scritti e all'abbinamento delle buste contenenti i dati identificativi dei candidati (in**

data 15 giugno 2012, v. verbale n. 8) con la conseguente perdita dell'anonimato. Ciò che viola apertamente il principio codificato nell'art. 8, d.P.R. n. 487/1994 a tutela della *par condicio* dei candidati e della imparzialità della p.a. e che impone che la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, deve essere effettuata **dopo** le prove scritte e **prima** della correzione dei relativi elaborati.

IV. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta

La Delibera n. 417/11/CONS ha rinviato ad un momento **successivo** alla valutazione delle prove scritte, **e dunque nel corso della selezione**, la individuazione delle unità organizzative specificamente messe a concorso (v. art. 5, comma 1, del bando).

E così operando l'Autorità ha violato apertamente i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che le imponevano di specificare nel bando quali sono gli uffici e le unità organizzative per cui viene indetta la procedura di selezione interna e così ha alterato il confronto concorrenziale tra i candidati, che si sono trovati nell'impossibilità di conoscere i posti per cui presentavano la domanda di partecipazione e dunque di far valere significativamente i titoli e le esperienze professionali acquisite.

V. **Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta**

Alla dott.ssa Lotti è stato attribuito il punteggio identico di punti 6,11 per i titoli relativi alla preparazione ed esperienza professionale maturata, per l'Ufficio pluralismo e concorrenza e autorizzazioni e per l'Ufficio tutele e rapporti con le rappresentane degli Utenti, sebbene la ricorrente ha maturato una significativa esperienza in settori analoghi a quelli di cui si occupa l'Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni.

2. All'esito di accesso agli atti eseguito in data 16 aprile 2013, la dott.ssa Lotti ha acquisito i verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 16 con i relativi allegati nonché le domande di partecipazione alla procedura di selezione dei dott.ri Cazora, Provenzano, Greppi, De Vita, Zotta e dott.ssa Giorgini.

La dott.ssa Lotti si è così avveduta che la Commissione (i) ha introdotto un criterio nuovo e non previsto dal bando per l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza professionale, (ii) ha attribuito alla ricorrente un punteggio per l'anzianità di servizio inferiore a quello dovuto, (iii) non ha motivato il punteggio complessivo attribuito per l'attività svolta per il periodo superiore all'anzianità minima prescritta per l'ammissione alla procedura.

La dott.ssa Lotti intende quindi promuovere motivi aggiunti per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. L'art. 5, comma 4, del bando prescrive che nella valutazione della esperienza professionale maturata "*andranno valutati anche* ***l'attività svolta, l'anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso, l'esperienza qualificata in settori e materie di interesse dell'Autorità se attinente con la specifica posizione dirigenziale, nonché specifici incarichi e responsabilità***", stabilendo il punteggio massimo attribuibile di 14 punti.

La Commissione esaminatrice poi nella riunione del 17 luglio 2012, premesso che sono ***elementi necessari*** per la valutazione della esperienza pro-

fessionale maturata di cui alla lett. b) del bando le Unità organizzative destinate ad essere coperte mediante la procedura *de qua* e le esperienze professionali rilevanti per ricoprire le posizioni dirigenziali messe a concorso, come individuate con Delibere nn. 313/12/CONS e 66/12/CONS, ha provveduto alla ripartizione dei 14 punti complessivi previsti dal bando per la valutazione dell'esperienza maturata, stabilendo *per ciascuno dei predetti titoli* – **quelli indicati dal bando, cioè** - il singolo punteggio attribuibile nel modo seguente:

1) anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso: punti 1,00 per anno fino ad un massimo di 3,00 punti
2) attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso: massimo 8,00 punti
3) specifici incarichi o responsabilità; fino ad un massimo di 3,00 punti.

Orbene, dalla semplice enunciazione dei criteri di ripartizione del punteggio attribuibile per l'esperienza professionale maturata è facile avvedersi però che la Commissione ha introdotto surrettiziamente un elemento di giudizio nuovo, perché non previsto nel bando.

Il bando indica infatti quale titolo valutabile, tra gli altri, l'attività svolta senza ulteriore specificazione; la Commissione circoscrive l'attività rilevante ai fini della valutazione della esperienza professionale maturata a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'ammissione alla procedura di promozione.

E però in assenza di qualsivoglia specificazione nel bando e tanto più che – a sommesso avviso della scrivente difesa - l'anzianità di servizio per il periodo ulteriore a quello minimo prescritto per l'accesso alla procedura di promozione è titolo distinto e autonomamente valutabile, l'attività rilevante ai fini della verifica della esperienza professionale maturata va individuata in

quella svolta nel corso dell'intero periodo di anzianità di servizio nel ruolo di funzionario, ivi compresa dunque l'attività svolta nei cinque anni richiesti quale requisito di ammissione alla procedura di promozione.

E' così evidente che la Commissione, disponendo di attribuire 8 punti alla attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore a quella minima prescritta per l'accesso alla procedura di scrutinio per merito comparativo, ha sostanzialmente introdotto un parametro di giudizio nuovo e ulteriore rispetto a quelli previsti nel bando. Ciò che è inammissibile!

La Commissione esaminatrice di un concorso, come noto, è vincolata alle prescrizioni contenute nella *lex specialis*; la Commissione può senz'altro specificare e puntualizzare i criteri generali individuati nel bando e altresì individuare criteri per la modulazione del punteggio da assegnare per ogni singolo elemento di giudizio previsto nel bando – come, del resto, era il proposito dichiarato anche della Commissione esaminatrice della procedura *de qua;* la Commissione non può invece modificare o integrare i criteri di giudizio previamente individuati dal bando, pena lo scadimento nell'arbitrio e l'alterazione del reale confronto concorrenziale tra i candidati.

Ebbene, in aperta violazione di detti principi la Commissione giudicatrice ha introdotto un criterio di giudizio diverso rispetto a quello prescritto dal bando, perché ha ridotto l'attività rilevante a quella svolta nel periodo ulteriore all'anzianità minima nel ruolo di funzionario prescritta per l'accesso alla procedura di promozione.

La illegittimità per tale profilo dell'operato della Commissione non è seriamente contestabile.

Né tantomeno vale obiettare che la Commissione esaminatrice, così operando, si è limitata a puntualizzare e specificare il criterio generale previsto nel bando.

L'orientamento giurisprudenziale è pressoché pacifico nell'affermare che la potestà discrezionale della Commissione al riguardo deve essere sempre

orientata ai canoni e regole tipiche della discrezionalità amministrativa ossia della logicità, coerenza, imparzialità e oggettività (in termini, tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV^, sent. 30 luglio 2012, n. 4293; *id.* sent. 22 gennaio 2010 n. 213).

Ebbene, già si è detto che la riduzione dell'attività valutabile a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore a quella minima prescritta dal bando è illogica, tenuto conto che il bando nulla dispone al riguardo e che l'anzianità di servizio per il periodo ulteriore a quello minimo prescritto per l'accesso è già titolo distinto e autonomamente valutabile; qui si aggiunge che una tale riduzione del periodo di attività valutabile appare illogica in considerazione della finalità ad essa sottesa, che è di verificare l'esperienza professionale acquisita dal candidato ai fini della promozione nella qualifica dirigenziale; ciò che impone, ad avviso della scrivente difesa, di valutare per intero l'attività svolta dal candidato nel ruolo di funzionario.

E del resto, non si comprende realmente per quale motivo l'attività svolta per i primi cinque anni nel ruolo di funzionario, in assenza – si ripete – di qualsivoglia specificazione nel bando, non abbia rilievo ai fini dell'accertamento della esperienza professionale maturata dal candidato per la promozione nella qualifica dirigenziale.

La vicenda della dott.ssa Lotti è per questo profilo esemplificativo.

La ricorrente nei primi cinque anni di servizio come funzionario di ruolo ha maturato significativa esperienza in materie attinenti alla posizione dirigenziale sia dell'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria sia per l'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni.

Dal mese di giugno 2007 ad oggi, infatti, la dott.ssa Lotti è assegnata all'Ufficio Assetti e Concorrenza, istituito presso la Direzione Analisi dei Mercati Assetti e Concorrenza. In tale ufficio si è occupata specificamente di contabilità regolatoria fino al 2009 e dal 2009 si è occupata principalmente in materie attinenti alla tutela del pluralismo e della concorrenza. A confer-

ma, basti qui confrontare l'elenco delle esperienze professionali contenuto nella domanda di partecipazione alla procedura *de qua* della dott.ssa Lotti con la declaratoria delle esperienze professionali rilevanti per la specifica posizione dirigenziale contenuta nella Delibera n. 313/12/CONS.

E però questa esperienza è stata del tutto **azzerata** dalla Commissione esaminatrice che, forzando la potestà discrezionale ad essa riservata in ordine alla specificazione dei criteri di giudizio individuati dal bando per l'attribuzione del punteggio, ha immotivatamente relegato la valutazione dell'attività svolta nel ruolo di funzionario a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore a quella minima prescritta per l'accesso alla procedura di promozione. E così operando la Commissione ha altresì alterato il reale confronto concorrenziale tra i candidati.

La illegittimità anche per questo profilo dell'operato della Commissione non è seriamente contestabile:

Si denuncia: violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della par condicio tra i concorrenti; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a..

2. Ai fini della attribuzione del punteggio massimo di 8 punti per l'attività svolta la Commissione determina di attribuire punti 2 per ciascun anno di attività svolta nell'ambito delle materie indicate dalla delibera n. 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa e punti 1,20 per ciascun anno di attività svolta in materie equipollenti/assimilabili a quelle indicate in detta Delibera, specificando altresì che "***con riferimento ai dipendenti che hanno svolto ovvero svolgono funzioni di assistente dei Componenti del Consiglio dell'Autorità***, *la Commissione ritiene che* ***l'attività svolta possa essere considerata sempre come equipollente a quella delle strutture***, *in considerazione della circostanza che gli stessi assistenti sono preposti all'esame*

delle proposte di delibera presentate all'Organo consiliare da tutte le strutture" con la precisazione che "*in ogni caso si terrà altresì conto delle precipue competenze svolte nella qualità di assistente, in ragione della appartenenza del Componente alla Commissione Infrastrutture e reti ovvero della Commissione Servizi e Prodotti, nonché di procedimenti trattati in qualità di Relatore dello stesso Componente*" (v. verbale n. 9).

Ci duole rilevare che, ancora una volta, la Commissione ha violato i canoni di logicità, imparzialità e oggettività che devono guidare la potestà discrezionale ad essa riservata di specificare i criteri di giudizio generali previsti dal bando.

Ed invero, come rileva la stessa Commissione esaminatrice l'assistente non è inquadrato in una specifica unità organizzativa, in quanto svolge la sua attività in stretto rapporto con il Commissario a cui è assegnato; le funzioni esercitate dall'Assistente, ancorché non codificate nel Regolamento del Personale, si sostanziano in una attività di supporto del Commissario in quanto sono preposti all'esame delle proposte presentate dalle singole strutture all'Organo consiliare.

Ora, non si vuole certamente negare che l'Assistente acquisisce e matura una esperienza professionale nelle materie che sono oggetto della proposta di delibera predisposta dalla Struttura; è però altrettanto innegabile che l'attività svolta dalle Strutture (e dai funzionari che vi operano) è sensibilmente diversa dall'attività a cui sono preposti gli Assistenti, che non può dunque essere ritenuta equipollente a quella svolta dalle Strutture.

Le Unità organizzative in cui si articola l'Autorità (Direzioni e Servizi), che a loro volta si articolano in uffici, svolgono nel settore di specifica competenza le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie attribuite alla Autorità.

Le proposte di delibera sottoposte al Consiglio, dunque, sono il risultato di una approfondita attività di studio e monitoraggio del settore delle tele-

comunicazione, al fine di prevenire e risolvere le criticità che possono pregiudicare il pluralismo degli operatori e la tutela degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

La funzione dell'Assistente, diversamente, si limita analizzare le proposte di delibera elaborate dalla Struttura al fine di supportare il Commissario nell'esame delle problematiche rilevate dalla Struttura e delle soluzioni prospettate in considerazione della normativa vigente e della evoluzione delle tecniche di comunicazione.

Ciò detto, ci sembra francamente che l'attività svolta nelle Strutture non possa essere seriamente valutata in termini di equipollenza con quella svolta dall'Assistente, ai fini della valutazione della esperienza professionale maturata. Si ripete, non si vuole dire che l'Assistente non matura una competenza nelle materie oggetto delle proposte sottoposte al Consiglio; certo è, però, che la sua competenza professionale si limita a fare propria l'attività istruttoria, di ricerca e di studio svolta dalle Struttura.

L'illogicità della equipollenza tra l'attività dell'Assistente e quella delle Strutture per l'attribuzione del punteggio relativo alla attività svolta non è seriamente contestabile.

Si denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della par condicio tra i concorrenti; violazione principio di buon andamento e imparzialità della p.a..

3. Dalla acquisizione delle schede di valutazione la dott.ssa Lotti ha appreso che la Commissione le ha attribuito per il titolo *2. Attività svolte presso l'Autorità nel periodo di anzianità di cui al comma 1* il punteggio di punti 3,37 nello scrutinio per merito comparativo relativo al l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria (v. Allegato al verbale n. 10) e nessun punteggio

(punti 0) nello scrutinio per merito comparativo relativo all'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni (v. Allegato al verbale n. 13).

Ora, ferma la illegittimità denunciata nel precedente par. 1 della parte in Diritto, preme qui osservare che non dal verbale né dalla scheda di valutazione allegata è possibile comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione per la attribuzione del relativo punteggio.

Non si vuole tediare l'On.le Collegio ma per tale titolo la Commissione ha stabilito di attribuire per ciascun anno il punteggio di punti 2 per l'attività svolta nelle materie indicate nella Delibera n. 313/12/CONS per ciascuna posizione dirigenziale messa a concorso e di punti 1,20 per l'attività svolta in materie ad esse equipollenti/assimilabili. E però poi la Commissione non spiega come arriva ad attribuire detto punteggio per il singolo candidato; non spiega, cioè, quali attività ritiene identiche a quelle indicate nella Delibera n. 313/12/CONS e quali ritiene equipollenti/assimilabili; quali sono le attività che ritiene valutabili e quali sono irrilevanti con riferimento al singolo candidato.

Né tantomeno, proprio perché il punteggio per tale titolo è attribuito sulla base di un giudizio di identità e equipollenza riservato alla Commissione e non in virtù di meri calcoli matematici (come per il titolo della anzianità di servizio), è possibile individuare le attività che sono state valutate per l'attribuzione del punteggio complessivo riportato per tale titolo nella scheda di valutazione della dott.ssa Lotti - e di ogni altro candidato!.

Ebbene, così operando, la Commissione non solo ha violato i canoni di buon andamento e di trasparenza delle operazioni concorsuali, che è principio cardine di ogni valutazione comparativa e procedura concorsuale a tutela della *par condicio* dei candidati; altresì ha frustrato il diritto di difesa di rango costituzionale.

Sulla base dei verbali e delle schede di valutazione, in effetti, la dott.ssa Lotti non è in grado di comprendere come è stata valutata, a Lei e agli altri

candidati, l'attività svolta nel periodo di riferimento, con la conseguenza **aberrante** che le viene sostanzialmente preclusa la tutela giurisdizionale.

E questo vale anche per la valutazione del titolo per *3. specifici incarichi o responsabilità* per l'attribuzione fino a punti 3.

Si denuncia: eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. e di trasparenza delle operazioni concorsuali; difetto e insufficiente motivazione; violazione art. 24 Cost..

4. Ciò detto, è però palesemente ingiustificata l'attribuzione alla dott.ssa Lotti di punti 0 per l'attività svolta presso l'Autorità nello scrutinio comparativo per la posizione dirigenziale disponibile presso l'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni.

Ed invero, la dott.ssa Lotti

- dall'1 ottobre 2009 si è occupata di analisi dei mercati e media presso l'Ufficio Assetti e Concorrenza della Direzione Analisi dei Mercati Assetti e Concorrenza (v. Allegato 2 alla domanda di partecipazione per la specifica posizione);

- in tale ambito ha maturato significativa e specifica competenza nelle materie indicate nell'allegato 1 alla delibera n. 313/12/CONS per l'Ufficio Pluralismo, concorrenza e autorizzazioni (in particolare punti i. e iii.);

- ha coadiuvato il responsabile di procedimento nell'identificazione dei mercati rilevanti del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);

- ha seguito, fin dall'origine, i procedimenti di valutazione delle dimensioni economiche del SIC e di verifica dei relativi limiti di cui al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che sono attività prodromiche all'istruttoria in materia di posizioni dominanti di cui al punto i) della declaratoria delle esperienze specifiche per la posizione dirigenziale presso l'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni di cui alla Deibera n. 313/12/CONS. Tali attività sono normalmente parte dello stesso procedimento istruttorio; infatti, per i servizi di comunicazione elettronica

(telecomunicazioni), l'intero processo di analisi dei mercati (identificazione dei mercati, individuazione delle posizioni dominanti e definizione dei rimedi- imposizione di obblighi regolamentari) e' attribuito agli uffici della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi, mentre solo per i mercati media tale processo e' ripartito tra due uffici diversi, peraltro appartenenti a due Direzioni diverse (Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi e Direzione Servizi Media);

- quale responsabile dell'Informativa Economica di Sistema, la dott.ssa Lotti gestisce il sistema di rilevazione dei dati economici dei soggetti che operano nei settori osservati dall'Autorità, funzionali alle attività di carattere regolamentare, di vigilanza e sanzionatorie in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media con particolare riferimento alle funzioni istruttorie di cui al Titolo VI del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

- ha svolto attività di analisi dei mercati, occupandosi della stesura della prima parte della Relazione Annuale relativa ai mercati media e collaborando alle analisi dei mercati nell'ambito dell'indagine conoscitiva della raccolta pubblicitaria;

- ha inoltre svolto attività di vigilanza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media;

- si è inoltre occupata dell'implementazione dell'Osservatorio sulla domanda e sull'accesso ai mezzi di comunicazione da parte dei consumatori e di un'analisi degli indicatori per la valutazione del pluralismo, riferibili direttamente al punto iii) della declaratoria delle esperienze specifiche per la posizione dirigenziale presso l'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni di cui alla Delibera n. 313/12/CONS.

E' dunque evidente che l'attribuzione di punti 0 per tale titolo è ingiustificato e illogico in considerazione delle esperienze maturate dalla dott.ssa Lotti e adeguatamente documentate nella sua domanda di

partecipazione.

Si denuncia: violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per travisamento e difetto dei presupposti; eccesso di potere eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, per contraddittorietà manifesta.

5. Dalle schede di valutazione la dott.ssa Lotti ha appreso che la Commissione le ha attribuito il punteggio di punti 2,11 per l'anzianità di servizio nei due scrutini per merito comparativo (v. ancora una volta Allegati ai verbali n. 10 e n. 13). E però la Commissione è incorsa in un macroscopico errore di calcolo, posto che la dott.ssa Lotti ha una anzianità di servizio ulteriore alla minima prescritta per l'accesso alla procedura selettiva pari a 2 anni, 9 mesi e 3 settimane. Ne discende che, facendo applicazione del criterio individuato dalla Commissione della attribuzione del punteggio di punti 1 per ciascun anno con il massimo di punti 3, il punteggio che andava attribuito alla dott.ssa Lotti per tale titolo doveva essere di punti 2,84 e non di punti 2,11, secondo il seguente calcolo:

punti 1:12 mesi = punti 0,08

0,08 x 34 mesi = 2,84.

La illegittimità anche per questo profilo delle operazioni concorsuali è insuperabile.

Si denuncia: violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per travisamento e difetto dei presupposti; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, per contraddittorietà manifesta.

P.Q.M.

Si chiede che il ricorso introduttivo e i presenti motivi aggiunti vengano accolto e per l'effetto annullati i provvedimenti impugnati.

Con tutte le conseguenza di legge.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0693380421 e all'indirizzo PEC cristiana.fedeli@pec.it

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il ricorso ha ad oggetto materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è pari a euro 325,00.

Roma, 15 giugno 2013

Avvocato Cristiana Fedeli

RELATA DI NOTIFICA

IO SOTTOSCRITTO AVV. CRISTIANA FEDELI, ALL'UOPO AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N.53/1994, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA N.56/2005 ASSUNTA NELL'ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2005, HO NOTIFICATO COPIA CONFORME DEL SUESTESO ATTO A:

1. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, n. 12 mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76596313567-3 il 15.06.2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

2. SIG. Antonio Provenzano, elettivamente domiciliato con gli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini, Fabiana Seghini e Lodovica Moro, che lo rappresentano e difendono, presso lo Studio Tedeschini in Roma, 00198, Largo Messico, 7 mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76596313568-4 il 15.06.2013 dall'Ufficio Postale di Roma

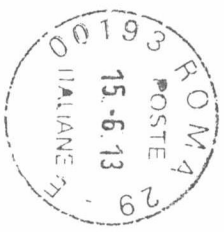

Avv. Cristiana Fedeli

3. Giovanni Cazora, residente in Roma, 00154), Via Giovanni Andrea Badoero, n. 67, mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76596313565-1 il 15. 06. 2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

nandata

76596313568-4

iane

OD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

CCOMANDATA RICEVUTA

enaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

ompilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

N° CIV.

COMUNE PROV.

CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO
00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
e-mail: cristiana.fedeli@gmail.com

ORI

la
ta

A.R.

9 Sez. 7 Operaz.0072
NG 15/06/2013 12:38
13 Tariffa € 8,95 Affr.€ 8,95
AR
766107460606

TASSE

N. Raccomandata

76596313567-3

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DESTINATARIO

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE

CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO
00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
e-mail: cristiana.fedeli@gmail.com

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55219 Sez. 7 Operaz.0070
Causale: AG 15/06/2013 12:35
Peso gr.:112 Tariffa € 8,95 Affr.€ 8,95
Serv.Agg.: AR
Cod. AR: 766107460617

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596313565-1

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DESTINATARIO

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE

CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO
00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
e-mail: cristiana.fedeli@gmail.com

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55219 Sez. 7 Operaz.0071
Causale: AG 15/06/2013 12:36
Peso gr.:112 Tariffa € 8,95 Affr.€ 8,95
Serv.Agg.: AR
Cod. AR: 766107460639

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Ai sensi di legge, Io Sottoscritto Avv. Cristiana Fedeli

ATTESTO

che la presente copia informatica è conforme alla copia autentica in formato cartaceo in mio possesso da cui è stata estratta.

29 dicembre 2020

Avv. Cristiana Fedeli

Firmato digitalmente da: FEDELI CRISTIANA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 29/12/2020 16:29:28